

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
I REPARTO

Viale dell'Esercito n. 186 – 00143 R O M A
Posta elettronica: previmil@previmil.difesa.it
Posta elettronica certificata: previmil@postacert.difesa.it

AL COMANDO DELLA CAPITALE
00100 ROMA

e, p.c. : **MINISTERO DELLA DIFESA**
Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro
Ufficio di Gabinetto
00100 ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DIFESA
I REPARTO
00100 ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DIFESA
IGESAN
00100 ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE ESERCITO
I REPARTO
00100 ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO LOGISTICO E.I.
00100 ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGREDIFESA/DNA
UGSG
00100 ROMA

OGGETTO: D.P.R. 29 ottobre 2001 n 461. (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio). Disposizioni applicative per l'invio a visita del personale militare E.I. in quiescenza. Procedure per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per il personale dell'E.I. in ausiliaria.

Sono pervenute segnalazioni e lamentele sia da alcune C.M.O. che da taluni Centri documentali circa un'errata applicazione delle circolari e/o direttive con cui negli anni passati sono state fornite disposizioni in ordine

alla competenza a disporre **l'invio a visita** del personale militare E.I. in quiescenza, in particolare in ausiliaria, per l'ascrivibilità delle infermità sofferte a categoria di pensione privilegiata.

In buona sostanza è avvenuto che lo stesso soggetto, la cui domanda di pensione privilegiata è pervenuta sia a questa D.G. che al Ce.Doc. territorialmente competente, sia stato inviato a visita presso la C.M.O. da entrambi gli Enti. Ciò ha prodotto, in alcuni casi, una doppia visita nonché l'emissione di due distinti processi verbali da parte della stessa C.M.O..

Ciò posto, si rende opportuno un intervento atto a riformulare le competenze in materia di istruttoria dei procedimenti in oggetto sia al fine di rendere omogenea la procedura di invio a visita del personale militare dell'E.I. in quiescenza sia al fine di evitare inutili duplicazioni di dette richieste che finirebbero per creare un sovraccarico di lavoro per le C.M.O..

Pertanto, ferma restando l'esclusiva competenza di questa D.G. medesima all'istruttoria completa delle pratiche del citato personale militare in servizio nonché cessato presso gli organi centrali dell'A.D., si invita il Comando della Capitale, ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 27, comma 5, del DM 16 gennaio 2013, a voler rammentare ai dipendenti Ce.Doc., dislocati sul territorio, che solo gli Uffici Amministrativi dell'ultimo Comando di appartenenza, ovvero per il personale della **ex leva** la 4^a Divisione (*pensioni graduati e militari di truppa*) di PREVIMIL, sono preposti ed autorizzati a richiedere la predetta visita medico legale, anche al fine di non ingenerare negli interessati inutili aspettative, e che le CMO legittimamente potranno rifiutare la richiesta proveniente dai prefati Centri documentali.

Acquisito il prescritto processo verbale, i predetti Uffici amministrativi dovranno inoltrare **con tempestività** l'istanza e la documentazione medico legale a corredo a questa D.G. per il prosieguo dell'iter procedimentale ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

In via residuale, qualora gli interessati dovessero presentare domanda direttamente a questa D.G., sarà comunque cura della D.G. medesima provvedere all'istruttoria della pratica medico legale nonché poi alla richiesta di visita alla competente CMO, in conformità ai principi di celerità ed economicità dell'azione amministrativa.

Relativamente al personale della ex leva o volontario per il periodo utile ai fini dell'assolvimento della coscrizione obbligatoria, attesa la sospensione della stessa dall'1.01.2005, si ritiene opportuno precisare che fa onere alle parti interessate produrre prova di quanto affermato nella richiesta di trattamento privilegiato e che comunque qualora dalla documentazione in

possesso non emergesse alcuna domanda di pensione privilegiata prodotta nei termini decadenziali dei cinque anni dal collocamento in congedo ovvero, per le patologie a lunga latenza, dalla manifestazione della patologia stessa, le eventuali istanze successivamente prodotte non possono avere corso ai sensi del combinato disposto dall'art. 5 e 17 del DPR n. 461/2001 (inammissibilità/improcedibilità dell'istanza).

Detta prescrizione quinquennale del diritto a pensione è confermata del resto dall'art. 116 del DPR n. 915/1978, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ricorsi alla Corte dei Conti per le pensioni di guerra, nel cui ambito le pensioni tabellari del sopra citato personale militare di leva e volontario, **aventi natura risarcitoria**, vanno ricondotte, anche per effetto del richiamo ad esso operato dall'art.92 del DPR n.1092/73 (TU) in materia di trattamenti privilegiati di reversibilità.

A tale ultimo riguardo le dipendenti divisioni dovranno sempre eccepire in sede di eventuale contenzioso la suddetta prescrizione del diritto a pensione, quale condizione di ammissibilità del ricorso innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti (il ricorso va prodotto entro cinque anni dall'emanazione del provvedimento amministrativo intendendosi per tale non solo quello emesso dalla Scrivente ma così come chiarito dalle SS.RR. della Corte dei Conti n.8/2001/QM, qualunque atto medico legale emesso, per effetto del quale *“non si verifica la decadenza di cui all'art.169 del DPR n.1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, anche negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio”*).

La presente nota, che abroga e sostituisce per la parte relativa le precedenti disposizioni emanate in materia, è consultabile sul sito www.previmil.difesa.it di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maura PAOLOTTI

DIRAMAZIONE INTERNA:

1^ DIVISIONE

2^ DIVISIONE

3^ DIVISIONE

4^ DIVISIONE

II REPARTO

III REPARTO